



Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Informazioni nazionali relative al regolamento (UE) n. 606/2013

Informazioni generali

Il [Regolamento \(UE\) n. 606/2013](#) relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile stabilisce un meccanismo che consente un riconoscimento diretto degli ordini di protezione emessi come misura di diritto civile tra Stati membri.

Pertanto, qualora siate in possesso di un ordine di protezione in materia civile emesso nello Stato membro ove siete residenti potete far riferimento direttamente ad esso negli altri Stati membri presentando [un certificato](#) alle autorità competenti che attestino i vostri diritti.

Il regolamento si applica dall'**11 gennaio 2015**.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Maggiori informazioni sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione sono disponibili sull'apposita pagina.

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee. La Commissione sta aggiornando alcuni contenuti del sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Belgio

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

Per disporre una misura di protezione (a seconda dell'oggetto della causa nel cui ambito è stato richiesto un provvedimento in tal senso) sono competenti: il tribunale della famiglia, il tribunale del lavoro o il pubblico ministero, con un controllo *a posteriori* del tribunale della famiglia o del tribunale della gioventù.

Il cancelliere capo del tribunale che ha emesso il provvedimento di protezione, o eventualmente il pubblico ministero è competente per il rilascio del certificato.

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, o in cui ha o fisserà la residenza abituale.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, oppure ha o avrà la sua residenza abituale. Tale provvedimento può essere impugnato mediante ricorso dinanzi al tribunale di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Il tribunale di primo grado.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

In base alle lingue ufficiali del luogo di esecuzione, conformemente al diritto nazionale belga, sono accettate le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in francese, neerlandese e/o tedesco.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Bulgaria

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

La corte distrettuale competente in funzione della residenza o del domicilio della vittima di reato è l'autorità competente a disporre le misure di protezione. (Articolo 7 della legge contro la violenza domestica).

La corte distrettuale che ha esaminato il caso è quella che su richiesta scritta della persona protetta, emette il certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n 606/2013. (Articolo 26, comma 1 della legge contro la violenza domestica).

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Una persona che beneficia di una misura di protezione disposta in uno Stato membro dell'Unione europea può richiedere che detto ordine di protezione sul territorio bulgaro sia disposto dalla corte municipale di Sofia. (Articolo 23 della legge contro la violenza domestica)

Le autorità del ministro dell'interno e dell'ufficio della procura sono competenti all'attuazione di detta misura.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

È competente la corte municipale di Sofia.

Il giudice controlla che la misura possa essere eseguita con i mezzi disponibili secondo la legge bulgara. Qualora questo non sia possibile il giudice ordina una misura di protezione sostitutiva conformemente alla legge bulgara. (Articolo 24, comma 2 della legge contro la violenza domestica)

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Il diniego di riconoscere o di eseguire una misura di protezione viene concesso dalla corte municipale di Sofia su richiesta della persona che determina il rischio. (Articolo 25 della legge contro la violenza domestica)

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

La Bulgaria richiede che i documenti siano tradotti in bulgaro.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Estonia

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

Ai sensi dell'articolo 1055, comma 1, della [Legge sulle obbligazioni](#), (*võlaõigusseadus*) possono essere ordinate misure di protezione in materia civile. Il suddetto articolo afferma che qualora venga provocato in maniera continuativa un danno o qualora esista una minaccia di danno, la vittima o la persona minacciata può chiedere che sia messo fine al comportamento causa del danno o che la minaccia derivante da un simile comportamento sia eliminata. In caso di lesioni personali, pregiudizio per la violazione della protezione della vita privata o di altri diritti della persona, si può chiedere in particolare di interdire all'autore del danno di avvicinarsi a un'altra persona (ordine di protezione), di regolamentare l'utilizzo dell'appartamento o la comunicazione, oppure di porre in essere altre misure analoghe. Le norme di procedura relative all'applicazione delle misure di protezione in materia civile sono disciplinate all'articolo 475, comma 1, punto 7, del [Codice di procedura civile](#), secondo il quale l'applicazione di una decisione relativa alle misure di protezione comprende l'imposizione di un ordine restrittivo e di altre misure simili per la protezione dei diritti della persona, come disciplinati al capo 55 e agli articoli 544-549. Ai sensi dell'articolo 378, comma 1, punto 3, e dell'articolo 546 e 551, comma 1, del codice di procedura civile, le misure di protezione in materia civile possono essere anche applicate a titolo di misure conservative nell'ambito di una procedura contenziosa o a titolo di misure provvisorie nell'ambito di una procedura non contenziosa.

Ai sensi dell'articolo 1055, comma 1 della legge sulle obbligazioni può essere chiesto di interdire all'autore del danno di avvicinarsi a un'altra persona (decisione di protezione), di regolamentare l'utilizzazione dell'appartamento o della comunicazione o di applicare altre misure simili. Di conseguenza, le misure che possono essere applicate in vista della protezione dei diritti della

persona non sono elencate in modo esaustivo nella legge ed è sempre possibile chiedere l'applicazione di una misura appropriata e necessaria in funzione delle circostanze specifiche.

Le statistiche relative alla durata media di applicazione delle misure non sono disponibili. In Estonia, a livello nazionale, è possibile applicare misure intese a proteggere la vita privata o altri diritti della persona ai sensi dell'articolo 1055 della legge relativa alle obbligazioni per una durata massima di tre anni. Conformemente all'analisi della giurisprudenza relativa alle decisioni di protezione poste in essere dalla Corte suprema nel 2008, in generale, le giurisdizioni hanno adottato decisioni di protezione di una durata sino a tre anni.

Il regolamento (UE) n. 606/2013 ha per oggetto le misure di protezione in materia civile. Esso non si applica alle misure di protezione previste dal regolamento (CE) n. 2201/2003. Per ordinare l'esecuzione di misure di protezione in materia civile non è necessario che sia stato commesso un atto illecito nei confronti della persona esposta a un rischio. È sufficiente che il comportamento posto in essere preventivamente dal convenuto possa far ritenere esistente il pregiudizio potenziale di una lesione personale nei confronti della vittima o di un pregiudizio ai suoi diritti personali. L'elenco delle misure di protezione in materia civile previste dalla legge non è esaustivo. Se necessario possono essere ordinate misure di protezione idonee, non necessariamente elencate dalla legge, in funzione delle circostanze specifiche.

La persona esposta a un rischio o che ha subito un danno può chiedere l'applicazione di una misura di protezione anche nell'ambito di una procedura autonoma o contemporaneamente alla presentazione di un'altra domanda. Ai fini dell'applicazione di una misura di protezione una persona esposta a un rischio deve depositare una istanza dinnanzi a un [tribunale regionale](#). Il tribunale esamina la richiesta nell'ambito di una procedura non contenziosa. Prima dell'applicazione di una misura di protezione il tribunale sente la persona nei cui confronti la misura è chiesta, nonché la persona nell'interesse della quale essa verrebbe applicata. Se necessario il tribunale sente anche i familiari o le persone interessate o i rappresentanti della comunità rurale o urbana o dell'autorità di polizia del luogo di residenza del richiedente e del convenuto.

La richiesta presentata al tribunale deve essere redatta in estone e deve rispettare i requisiti di cui agli articoli da 338 a 363 del codice di procedura civile. Deve essere dattiloscritta in modo chiaro e leggibile. Se possibile sono fornite al tribunale anche copie elettroniche dei documenti procedurali. I rappresentanti contrattuali, notai, ufficiali giudiziari, gli amministratori giudiziari, le autorità nazionali e locali e le altre persone giuridiche trasmettono i documenti al tribunale in formato elettronico, salvo che non esista un valido motivo per produrre il documento in altra forma. Un [regolamento](#) del [ministro competente in materia](#) definisce una procedura più dettagliata per la trasmissione di documenti in formato elettronico al tribunale, i requisiti relativi al formato dei documenti e l'elenco dei documenti da presentare tramite l'intermediazione del portale. Le parti della procedura devono presentare al tribunale, contemporaneamente ai documenti scritti e ai loro allegati, il numero necessario di copie destinate alle altre parti.

Al momento della presentazione di una domanda o di un appello nell'ambito di una procedura non contenziosa, deve essere versata una tassa di 50 euro. La stessa somma deve essere versata per la presentazione di una domanda a titolo cautelare.

Ai sensi del diritto estone le parti di una procedura relativa all'applicazione di misure di protezione in materia civile non devono essere rappresentate dinnanzi al tribunale.

La persona che deve eseguire l'ordinanza relativa a una misura di protezione o di applicazione di un'altra misura di protezione dei diritti della persona può presentare appello in forma scritta. L'appello deve essere trasmesso per iscritto alla corte distrettuale tramite la corte di contea che ha emesso la sentenza oggetto dell'appello. Il termine di 15 giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado. Il termine di prescrizione per proporre appello è di cinque mesi dal deposito dell'ordinanza nel quadro di una procedura contenziosa o non contenziosa salvo diverse disposizioni di legge. Nel caso in cui le circostanze cambino, il tribunale può annullare o modificare la decisione di protezione o un'altra misura di protezione di diritti della persona. Il tribunale sente le parti prima dell'annullamento o della modifica. L'ordinanza relativa alla decisione di protezione o all'applicazione di un'altra misura di protezione dei diritti della persona è comunicata o notificata alle persone nei cui confronti o nell'interesse delle quali la misura viene adottata.

La sentenza che contiene misure di protezione deve essere eseguita a decorrere dalla sua notifica o dalla sua comunicazione alla persona tenuta a conformarvisi (la persona che ha provocato il rischio).

L'esecuzione della sentenza (decisione) che ordina misure di protezione è garantita da un ufficiale giudiziario. In generale, l'ufficiale giudiziario è informato della violazione di una misura di protezione dalla persona esposta al rischio. Se una misura di protezione è ordinata prima che sia determinato il diritto di visita, il tribunale può decidere sul diritto di visita in modo da tener conto della misura di protezione. Secondo l'analisi della giurisprudenza relativa alle decisioni di protezione realizzate dalla Suprema corte nel 2008, se la persona esposta a un rischio e la persona all'origine del rischio vivono (o lavorano) a prossimità l'una dell'altra, si preferisce regolamentare le modalità delle loro comunicazioni e il contenuto dei divieti (misure di protezione) potrebbe consistere prima di tutto in un elenco di azioni vietate.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

In Estonia i giudici sono competenti a ordinare l'applicazione di misure di protezione. Il tribunale regionale che ha ordinato la misura di protezione è competente all'emanazione dei certificati relativi alle misure di protezione. Affinché un certificato sia emesso, occorre presentare una domanda presso il tribunale regionale. Gli indirizzi dei giudici estoni sono disponibili sul [sito web](#) degli organi giurisdizionali.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Per chiedere l'applicazione di una misura di protezione emessa in un altro Stato membro la persona deve contattare l'ufficiale giudiziario competente per la giurisdizione in cui risiede il debitore o ne ha domicilio, oppure nella giurisdizione in cui si trova il patrimonio del debitore. L'ufficiale giudiziario dà inizio al procedimento esecutivo sulla base di una domanda di un documento di esecuzione proveniente dalla persona a rischio. Gli indirizzi degli ufficiali giudiziari possono essere reperiti sul [sito web](#) dell'ordine degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro può, se necessario, essere applicata da un ufficiale giudiziario competente all'esecuzione della misura di protezione. L'ufficiale giudiziario competente da un punto di vista territoriale in ragione del domicilio o della residenza del debitore o del luogo in cui si trova il patrimonio del debitore, è competente all'esecuzione di una misura di protezione emessa in un altro Stato membro. Gli indirizzi degli ufficiali giudiziari possono essere reperiti sul [sito web](#) dell'ordine degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

La domanda di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione di una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro deve essere presentata al domicilio del debitore o presso il tribunale della regione nella cui circoscrizione l'esecuzione deve avvenire. Gli indirizzi dei giudici estoni sono disponibili sul [sito web](#) degli organi giurisdizionali.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Estone e inglese

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 19/07/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Grecia

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Misure protettive possono essere ordinate da un giudice di Atene - tribunale di primo grado in composizione monocratica (*Monomelés Protodikeío Athinón*), nel corso di un'udienza intesa ad ottenere misure cautelari provvisorie (*diadikasía ton asfalistikón métron*).

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

L'autorità competente è il presidente del relativo ordine degli avvocati (*Sýllogos Dikastikón Epimelitón*), o il suo vice.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Questo può essere fatto da un giudice del tribunale di primo grado in composizione monocratica nel corso di un'udienza intesa a ottenere misure cautelari provvisorie.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

L'autorità competente è il giudice del tribunale di primo grado in composizione monocratica nel corso di un'udienza di volontaria giurisdizione (*ekoúsia dikaiodosía*).

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Greco.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 02/12/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Spagna

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

Non pertinente .

In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità giudiziarie competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

Non pertinente.

In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Audiencia Provincial (organo giurisdizionale della provincia)

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Spagnolo.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 02/12/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Italia

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

Competente a disporre le misure di protezione è, in base alla legge italiana, il Tribunale del luogo di residenza della persona protetta, che, quindi, può rilasciare il certificato di cui all'art. 5.

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

La misura di protezione disposta in un altro Stato membro va invocata ed eventualmente eseguita sotto la sorveglianza del Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona protetta al momento della richiesta.

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

Competente ad effettuare l'adeguamento delle misure di protezione a norma dell'art. 11 § 1 è il Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona protetta.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Lo stesso Tribunale di cui al punto III

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Italiano

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 03/01/2020

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Cipro

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

La sezione n. 32 della legge sugli organi giurisdizionali (legge n. 14/60) dispone che ogni organo giurisdizionale nell'esercizio della sua giurisdizione civile può concedere un'azione inibitoria (interlocutoria, definitiva, o obbligatoria).

Ai sensi dell'articolo 16 della legge sugli organi giurisdizionali sezione diritto di famiglia (legge n. 23/90), le sezioni di diritto di famiglia godono degli stessi poteri.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

L'autorità competente a ordinare una misura di protezione è la corte distrettuale (*Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías*) del distretto in cui l'attore risiede o è domiciliato.

Nel caso di una controversia vertenti su una norma di diritto di famiglia la competente autorità è il tribunale civile sezione diritto di famiglia (*Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías*) del distretto in cui l'attore o il convenuto risiedono o sono domiciliati. Se la controversia riguarda un minore è competente la sezione diritto di famiglia dell'organo giurisdizionale del distretto in cui il minore è stato trovato.

L'autorità competente all'emissione dei certificati è la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia che ha ordinato la misura di protezione.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Autorità dinanzi alla quale può essere invocata una misura di protezione:

In tutti i casi l'autorità competente è la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l'indirizzo è sconosciuto, l'autorità competente è la corte distrettuale di Nicosia.

Autorità competente all'esecuzione di questa misura:

In tutti i casi l'autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l'indirizzo è sconosciuto l'autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

In tutti i casi l'autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l'indirizzo è sconosciuto l'autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Corte cui deve essere trasmessa la domanda di diniego di riconoscimento:

la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinnanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.

Se del caso la corte cui deve essere trasmessa la domanda o il rifiuto di esecuzione:

la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinnanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Documenti devono essere trasmesse in greco. Sono accettate anche traduzioni in inglese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Lettonia

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

Le norme e le procedure applicabili relativamente alle misure di protezione in materia civile sono disciplinate dal Codice di procedura civile.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Le autorità lettone competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare i certificati sono i tribunali distrettuali (articolo 541¹, comma 4⁵, del Codice di procedura civile).

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le autorità competenti a eseguire una misura di protezione disposta in un altro Stato membro sono i tribunali distrettuali del luogo in cui la decisione deve essere eseguita o il luogo che l'attore ha dichiarato come propria residenza o, in difetto, del luogo di residenza o della sede sociale dell'attore (articolo 651³, comma 1, del Codice di procedura civile).

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione sono gli stessi tribunali distrettuali competenti per l'esecuzione di tali misure (articolo 651⁵, comma 2, del Codice di procedura civile).

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Sono i giudici dei tribunali distrettuali nella cui giurisdizione devono essere eseguite le misure di protezione disposte con decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro (articolo 644³, comma 4³) del Codice di procedura civile).

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Qualsiasi traslitterazione o traduzione richiesta ai sensi del presente regolamento è redatta nella lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia, ossia in lettone.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Lituania

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

In Lituania le misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono disposte dal giudice. I certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sono emessi dal giudice che ha ordinato la misura di protezione.

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

In Lituania gli ufficiali giudiziari sono competenti a eseguire misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del suddetto regolamento. Se l'ufficiale giudiziario è ostacolato nell'eseguire misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento, ha il diritto di chiedere l'intervento delle forze di polizia inteso a rimuovere eventuali impedimenti all'esecuzione.

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

Le misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono adeguate dall'ufficiale giudiziario che esegue la misura di protezione in conformità con l'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Le domande di diniego del riconoscimento o, se pertinenti, dell'esecuzione di una misura di esecuzione devono essere trasmesse alla corte d'appello lituana.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Le translitterazioni o le traduzioni richieste ai sensi del regolamento per comunicare con le competenti autorità lituane devono essere redatte nella lingua ufficiale della Repubblica di Lituania, vale a dire in lituano.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Ungheria

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Corti distrettuali.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le corti distrettuali, gli uffici distrettuali di Budapest e gli uffici governativi di contea (in prosieguo denominati congiuntamente "uffici distrettuali") e la polizia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Corte distrettuale

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Corte distrettuale

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Ungherese

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 16/07/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Paesi Bassi

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Le vittime di reato che vogliono ottenere una misura di protezione nei Paesi Bassi devono adire il giudice con un procedimento civile (procedimento per l'ottenimento di un provvedimento provvisorio - *kort geding*). Questo deve essere fatto mediante la rappresentanza di un avvocato che fornirà tutte le informazioni sulla procedura e condurrà tutti gli atti necessari al procedimento in nome della vittima.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Gli organi giurisdizionali competenti all'emanazione di una misura di protezione sono: organi giurisdizionali

Se la misura di protezione stata ordinata sulla base di un ordine di esecuzione provvisorio (*Wet tijdelijk huisverbod*): è competente il sindaco del luogo nel quale deve essere eseguito l'ordine di esecuzione provvisorio.

La stessa autorità che ha ordinato la misura di protezione è autorizzata anche a emettere certificato.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

- un ufficiale giudiziario (*deurwaarder*)
- nel caso in cui una misura di protezione emanata sulla base di un ordine di esecuzione provvisorio: la polizia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (giudice adito per le domande di provvedimenti provvisori presso la corte distrettuale dell'Aia)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Corte distrettuale dell'Aia)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Neerlandese

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Polonia

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Le autorità competenti all'emissione di misure di protezione sono:

Corti distrettuali, corti regionali, corti d'appello

Le autorità competenti all'emissione di certificati sono:

Corti distrettuali, corti regionali e corti d'appello che hanno pronunciato sentenza sulle misure di protezione

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Corti distrettuali

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Corti distrettuali

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Corti regionali

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Polacco

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Finlandia

[Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(ii\) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iii\) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Articolo 18, lettera a\)\(iv\) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13](#)

[Articolo 18, lettera b\) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1](#)

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

In Finlandia le misure di protezione di cui alla direttiva 2011/99/UE e al regolamento (UE) n. 606/2013 sono contenute nella legge sui provvedimenti inibitori (898/1998).

Questa legge dispone l'imposizione di un provvedimento inibitorio per prevenire il compimento di un reato contro la vita, la salute, la libertà o la riservatezza, una minaccia di un simile reato o di altro tipo di gravi molestie. Se la persona che si sente minacciata e la persona nei confronti della quale è richiesto un provvedimento inibitorio vivono permanentemente nella stessa residenza, può essere imposto un provvedimento inibitorio per prevenire un reato contro la vita, la salute o la libertà o la minaccia di un simile reato (*provvedimento inibitorio ristretto*).

La direttiva 2011/99/UE si applica ai provvedimenti inibitori disposti in Finlandia se il provvedimento è stato disposto in conseguenza di un reato o di un presunto reato. Se il provvedimento inibitorio non è connesso a un reato come affermato nella direttiva, ad esso si applica il regolamento (UE) n. 606/2013.

Come specificato in modo più particolareggiato nella relativa sentenza, una persona oggetto di un provvedimento inibitorio non può incontrare la persona sotto protezione o altrimenti contattarla o cercare di entrare in contatto con essa (*provvedimento inibitorio ristretto*). È anche vietato seguire e tenere sotto osservazione la persona sotto protezione. Una persona soggetta a un provvedimento inibitorio all'interno della famiglia deve abbandonare il domicilio in cui egli e la persona protetta vivono insieme permanentemente e non vi può fare ritorno. Se esiste un motivo per ritenere che sia insufficiente un provvedimento inibitorio di questo tipo, il provvedimento inibitorio può essere ampliato. In tal caso esso prevede il divieto di incontrare la persona anche nei dintorni della sua residenza permanente, o nel luogo di vacanza o sul posto di lavoro o in prossimità di un altro luogo simile separatamente contemplato (*provvedimento inibitorio allargato*). Tuttavia il provvedimento inibitorio non si applica ai contatti debitamente giustificati e manifestamente necessari. L'eventuale previsione di qualsiasi altro contatto necessario deve essere fornita già nella decisione del provvedimento inibitorio.

Un provvedimento inibitorio può avere una durata massima di un anno. Un provvedimento inibitorio ristretto (*all'interno dell'ambiente familiare*) può essere imposto al massimo per 3 mesi. Un provvedimento inibitorio entra in vigore successivamente alla decisione della corte distrettuale che lo impone. La decisione deve essere eseguita indipendentemente da un eventuale appello in

corso tranne il caso in cui, nel frattempo, la sentenza d'appello muti la situazione giuridica. Un provvedimento inibitorio può essere rinnovato e in tal caso può essere applicato per non più di due anni. Invece un provvedimento inibitorio ristretto può essere rinnovato per non più di tre mesi.

Chiunque abbia una ragione giustificata per sentirsi minacciato o molestato da un'altra persona può chiedere l'applicazione di un provvedimento inibitorio. La richiesta può anche essere presentata dal pubblico ministero dalla polizia o dai servizi sociali. La richiesta può essere fatta per iscritto o oralmente utilizzando un modulo particolare.

Le controversie relative ai provvedimenti inibitori sono decise dalla corte distrettuale. La corte competente è la corte distrettuale del luogo in cui la persona oggetto della protezione risiede o dove si applicherebbe in misura preponderante il provvedimento inibitorio. Se la persona nei confronti della quale è chiesta l'emanazione di un provvedimento inibitorio è sospettata di un reato che potrebbe essere pertinente nella risoluzione del caso relativo all'ordine inibitorio, il competente giudice penale è competente anche per la causa relativa al provvedimento inibitorio.

Nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni relative alla procedura penale si applicano alle udienze relative a una controversia in materia di provvedimenti inibitori. Nella giurisprudenza finlandese un provvedimento inibitorio è applicato quasi sempre senza eccezione quale misura indipendente separata dalle udienze di una controversia penale, sebbene ai sensi della legge l'udienza ad esso relativa possa anche essere trattata in connessione con un procedimento penale.

Un provvedimento inibitorio può essere applicato qualora vi siano ragionevoli motivi di ritenere che una persona nei confronti della quale viene chiesta l'emissione del provvedimento possa probabilmente commettere un crimine contro la vita, la salute, la libertà o la riservatezza della persona che si sente minacciata o gravemente molestata.

Un provvedimento inibitorio ristretto può essere imposto se la persona nei cui confronti è emesso il provvedimento inibitorio è probabile, sulla base delle minacce che essa ha reso e di ogni altro reato precedente o da altri comportamenti che essa commetta un reato contro la vita, la salute o la libertà della persona che si sente minacciata e l'imposizione di un provvedimento inibitorio non è ingiustificata considerata la gravità del reato di cui è in corso il giudizio le circostanze della persona vivente nello stesso appartamento e altre circostanze del caso.

Nell'accertare i prerequisiti per l'applicazione di un provvedimento inibitorio occorre prestare attenzione alle circostanze della persona interessata, alla natura di qualsiasi precedente penale o molestia e se quest'ultimo sia stato ripetuto, nonché alla possibilità che la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento continui le molestie o commetta un crimine nei confronti della persona che si sente minacciata.

Può anche essere applicato un provvedimento inibitorio temporaneo. L'applicazione di un provvedimento inibitorio temporaneo è decisa da un ufficiale in grado di effettuare l'arresto o dal giudice. L'ufficiale in grado di effettuare l'arresto deve senza ritardo e non oltre tre giorni sottoporre la sua decisione all'apprezzamento del giudice distrettuale competente.

Linea di principio le parti stesse sono tenute a corrispondere i costi derivanti dall'analisi di una causa relativa a un provvedimento inibitorio. Tuttavia nel caso vi siano ragionevoli motivi la corte può ordinare a una parte il pagamento parziale o di tutte le relative spese legali non vengono applicate tasse processuali.

Le parti hanno il diritto di avvalersi di un avvocato e sono anche ammessi al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste nella legge sul patrocinio a spese dello Stato (257/2002).

Il giudice deve immediatamente registrare nel Sistema informatizzato della polizia una sentenza che applica un provvedimento inibitorio o lo annulla, o lo modifica.

La sentenza è notificata anche all'attore, alla persona da proteggere e dalla persona nei cui confronti il provvedimento è emesso. La sentenza va notificata in modo verificabile nei confronti della persona contro cui è stato emesso il provvedimento inibitorio, salvo essa sia stata pronunciata o emessa in presenza dell'interessato.

La polizia controlla l'applicazione dei provvedimenti inibitori.

Violazione dei provvedimenti inibitori sono punibili ai sensi del capo 16, articolo 9a del codice penale (39/1889).

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Autorità competenti all'emanazione di misure di protezione

Giudici ordinari (corti distrettuali, corti d'appello e Corte suprema)

Autorità competenti all'emissione dei certificati ai sensi dell'articolo 5

Giudici ordinari (corti distrettuali, corti d'appello e Corte suprema)

Il certificato è emesso dal giudice che ha applicato o un provvedimento inibitorio compreso nell'ambito di applicazione del regolamento e di cui alla legge sui provvedimenti inibitori (898/1998).

Il certificato è messo conformemente agli articoli 5-7 del regolamento. Il certificato è notificato alla persona che provoca il rischio conformemente all'articolo 8 del regolamento e all'articolo 5 della legge (227/2015) di esecuzione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html>

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: <http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html>

Una misura di protezione disposta in un altro Stato membro è riconosciuta in Finlandia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento con procedura separata come disposto all'articolo 4 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. Detta misura di protezione è registrata nel registro di cui all'articolo 15 della legge sui provvedimenti inibitori (898/1998) allo stesso modo di un provvedimento inibitorio disposto in Finlandia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: <http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html>

L'adeguamento di una misura di protezione è effettuato in conformità con l'articolo 11 del regolamento in conformità con la procedura scritta di cui all'articolo 3 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: <http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html>

Il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sono annegati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in conformità con la procedura scritta di cui all'articolo 3 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Le lingue accettate sono finlandese, svedese e inglese, un certificato emesso in un'altra lingua può anche essere accettato a condizione che non vi sia un impedimento alla sua accettazione.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 16/08/2019

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Svezia

[Articolo 18, lettera a\)\(i\) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5](#)

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

In Svezia non esistono misure di protezione di diritto civile per il minore di cui al regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. Pertanto non esiste alcuna autorità che abbia il potere di ordinare tali misure o di emettere certificati ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro può essere invocata dinanzi al pubblico ministero (*åklagaren*) del luogo in cui il provvedimento in tutto o in parte deve essere applicato.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Il pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento in tutto o in parte deve essere applicato è competente all'adeguamento delle misure di protezione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Una domanda di diniego del riconoscimento, conformemente all'articolo 13 deve essere presentata dinanzi alla corte distrettuale (*tingsrätt*) di Stoccolma.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Svedese

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 09/07/2019